



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**DELIBERAZIONE N. 11/ 17 DEL 15.03.2005**

---

**Oggetto: Convenzione tra la Regione Sardegna - Assessorato dell'Igiene e sanità e dell'assistenza sociale e Regione Emilia Romagna - Assessorato alla sanità.**

L'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale,

Premesso che si ritiene opportuno avviare un rapporto di collaborazione tra questa Regione – Assessorato dell'Igiene e sanità e dell'assistenza sociale, e la Regione Emilia Romagna – Assessorato alla Sanità atteso che entrambe le Regioni condividono strategie e programmi nel campo delle politiche sanitarie;

Considerato che i temi connessi alle politiche sanitarie sono quelli nei quali è possibile, fin da ora, avviare, fra i due Assessorati, una proficua cooperazione, stante alcune significative esperienze maturate da ciascun Assessorato nell'ambito di interventi individuati prioritari relativi ai piani di rientro della spesa delle Aziende sanitarie, allo sviluppo della ricerca e dell'innovazione, alla riqualificazione della spesa farmaceutica e al rapporto tra Sistema sanitario regionale ed Università;

Ritenuto che il coordinamento tra i due Assessorati, attuato attraverso lo scambio di informazioni e di esperienze reciproche, nonché attraverso azioni congiunte tra le rispettive direzioni generali, possa costituire lo strumento più efficace, soprattutto in una fase iniziale, per avviare un processo virtuoso di attiva collaborazione;

Ritenuto altresì che un adeguato sostegno allo sviluppo di forme di collaborazione in campo sanitario, al fine di realizzare progetti comuni e di trasferire il know-how, possa essere assicurato attraverso l'impegno a formulare una proposta di specifiche attività di comune interesse per l'attuazione dei predetti obiettivi, indicando uno o più referenti. Per l'avvio della collaborazione di cui trattasi vengono individuate, come aree prioritarie nella quali sviluppare azioni congiunte, quella inerente la predisposizione di piani di riqualificazione dell'assistenza e di rientro della spesa delle Aziende sanitarie locali e quella inerente la regolamentazione del rapporto tra Sistema sanitario regionale e Università;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 11/17  
DEL 15/03/2005

Propone, al riguardo, di approvare l'allegata convenzione tra questa Regione - Assessorato dell'Igiene e sanità e dell'assistenza sociale e la Regione Emilia Romagna - Assessorato alla Sanità.

La Giunta, condividendo quanto rappresentato e proposto dall'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale e considerato che il Direttore generale ha espresso parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame,

**DELIBERA**

1. di approvare, per quanto in premessa esposto, il testo della convenzione tra la Regione Sardegna – Assessorato dell'Igiene e sanità e dell'assistenza sociale e la Regione Emilia-Romagna – Assessorato alla Sanità, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che alla sottoscrizione della suddetta convenzione provvederà l'Assessore dell'Igiene e sanità e dell'Assistenza sociale



**ALLEGATO**

Convenzione tra

la Regione Emilia-Romagna, in persona dell'Assessore pro-tempore alla Sanità

e

la Regione Sardegna, in persona dell'Assessore pro-tempore dell'Igiene e sanità e dell'assistenza sociale.

Al fine di avviare un rapporto di cooperazione tra la Regione Emilia-Romagna – Assessorato alla Sanità e la Regione Sardegna – Assessorato dell'Igiene e sanità e dell'assistenza sociale (in seguito denominate Parti), partendo dalla convinzione che lo sviluppo di tali rapporti sia possibile soprattutto attraverso azioni concrete di collaborazione, si ritiene di sottoscrivere una convenzione nella quale si stabiliscano reciproci impegni in tal senso.

Considerato:

- che il coordinamento tra Assessorati, attuato attraverso lo scambio di informazioni e di esperienze reciproche, nonché attraverso azioni congiunte tra le rispettive direzioni generali, costituisce lo strumento più efficace, soprattutto in una fase iniziale, per avviare un processo virtuoso di efficace collaborazione;
- che i temi connessi alle politiche sanitarie sono quelli nei quali è possibile, fin da subito, avviare progetti di proficua cooperazione, stanti alcune significative esperienze già in essere da parte di ciascun Assessorato in campi di intervento prioritari, quali, per esempio quello dei piani di rientro della spesa delle Aziende sanitarie, quello dello sviluppo della ricerca e dell'innovazione, quello della riqualificazione della spesa farmaceutica e quello del rapporto tra Sistema sanitario regionale ed Università.

Tutto ciò premesso, le Parti convengono quanto segue:

Art. 1

Le Parti si impegnano ad assicurare adeguato sostegno allo sviluppo di forme di collaborazione in campo sanitario, alla realizzazione di progetti comuni ed al trasferimento di know-how, nelle materie di propria competenza.

Art. 2

Le parti definiranno un programma operativo in cui saranno indicati i tempi e le modalità della collaborazione per la realizzazione delle iniziative, stabilendo gli impegni rispettivi.



Ciascuna delle Parti individua uno o più referenti incaricati dello svolgimento delle attività previste nel programma.

#### Art. 3

Il programma di cui all'articolo precedente viene approvato con provvedimento del Direttore Generale di ciascun Assessorato.

In sede di prima attuazione della presente convenzione, si individuano come aree nelle quali dovranno essere avviate e sviluppate prioritariamente azione congiunte, quelle inerenti la predisposizione di piani di riqualificazione dell'assistenza e di rientro della spesa delle Aziende sanitarie locali e quelli inerenti la regolamentazione del rapporto tra Sistema sanitario regionale e Università.

#### Art. 4

Le Amministrazioni di entrambe le Parti si impegnano a sostenere lo svolgimento e la realizzazione dei progetti previsti in conformità alle leggi vigenti.

Eventuali controversie, relative all'interpretazione ed all'esecuzione della presente convenzione verranno risolte attraverso reciproche consultazioni tra le Parti.

#### Art. 5

La presente convenzione entra in vigore al momento della sottoscrizione, ha validità di tre anni e sarà tacitamente rinnovata per periodi successivi di uguale durata qualora nessuna delle Parti ne dia formale disdetta almeno tre mesi prima della scadenza prevista.